

COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA,
PORTO E MOBILITÀ URBANA, PROGETTI
SPECIALI,
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Identificativo bollo 01180337925255 del 23.12.19

**AUTORIZZAZIONE N. 002 del 23.12.2019
delocalizzazione impianto di telefonia mobile
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE**

Vista l'istanza prot 10862 del 03/07/19 presentata dalle Ditte
TIM S.p.A., con Sede Legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Codice fiscale, Partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, iscrizione al Registro
A.E.E. IT08020000000799, nella persona del suo Procuratore [REDACTED] nato a
Trecenta (RO) it [REDACTED] e domiciliato ai fini della carica aziendale in Milano via G. Negri 1;
Vodafone Italia S.p.A. - Società del gruppo Vodafone Group PLC, in persona della sottoscritta
Dott.ssa [REDACTED], nata a Roma il [REDACTED], C.F. [REDACTED], "domiciliato ai
fini della procura presso gli uffici della società siti in Italia, Milano, via Lorenteggio 240", a
seguito del conferimento di Procura del Dott. [REDACTED] in data 15/09/2015 Repertorio n.
27620, Raccolta n. 16341, della società VODAFONE ITALIA SPA, con Sede Legale ad Ivrea
(TO) - Via Jervis n.13 e Sede Operativa in Roma, Via della Grande Muraglia n.75, C.F. ed
Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, P. IVA 08539010010, Capitale
Sociale [REDACTED] i.v;

INWIT S.p.A INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A., quale proprietaria
dell'infrastruttura, con sede in Milano, via Gaetano Negri 1, Partita IVA n.08936640963, nella
persona del suo Procuratore Sig. [REDACTED] nato a Mogliano Veneto (TV) il
[REDACTED] domiciliato ai fini della carica aziendale in Milano, via Gaetano Negri n 1,

istanza relativa alla esecuzione del seguente intervento:

DELOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI denominati

TIM AN27

nonché

Vodafone 3RM00399 – PORTO SSI

ai sensi del comma 9 dell'art 33 ter del PRG,

e contestuale realizzazione di nuovi impianti denominati

TIM AN2F – AN PORTO

nonché

Vodafone 3RM00399 – PORTO SSI

a firma del tecnico [REDACTED] della ditta AON SRL

Accertato che le ditte hanno titolo a presentare la richiesta come da nota prot PAR 006443/19.

Dato atto della richiesta di integrazione dello scrivente Ufficio prot. N.19470 del 16.07.19.

Considerato che trattandosi di una delocalizzazione, la stessa può essere accolta solo previo
"accordo tra Comune e Gestore competente e parere favorevole dell'ARPAM ...", ai sensi
dell'ultimo comma dell'art 33 ter del PRG e che la procedura è stata esperita anche con lo

svolgimento di tavoli tecnici, nei giorni 8.07.2019, 24.07.2019, 06.08.2019, 28.08.2019 di cui ai verbali, protocolli 125800/219, 133459/2019, 140987/2019.

Considerato che trattasi di delocalizzazione di impianti telefonia resa necessaria a seguito della imminente demolizione dei silos dell'area portuale, ove gli stessi impianti sono attualmente installati.

Considerato che è stato stabilito, a seguito dei tavoli tecnici sopra richiamati alla presenza della AdSP, la realizzazione di SRB provvisoria su mezzo carrato, al fine di non pregiudicare il futuro assetto del porto con strutture fisse.

Vista la successiva reiterata istanza di autorizzazione presentata in data 03.12.19 prot 194313 dalle medesime Ditte e per le stese fattispecie già sopra richiamate (istanza che tiene conto di quanto emerso nei suddetti tavoli tecnici).

Preso atto che l'area di sedime ove è localizzato il mezzo carrato è distinto all'Ufficio del Territorio al foglio 6 mappale 976.

Dato atto della richiesta di integrazione del Comune di Ancona, prot 196348 del 05.12.19 a cui è stato dato riscontro con note prot 203523 del 17.12.19, prot. 205557 del 19.12.19 e 206677 del 23.12.19.

Preso atto della richiesta di autorizzazione presentata dal progettista all'Agenzia delle Dogane.

Accertato che sono stati effettuati i pagamenti dei diritti di segreteria di 500 euro così come previsto dalla delibera di giunta comunale n. 132 del 01.04.2008 e ss.mm.ii.

Considerata la comunicazione inviata dal progettista con la quale viene trasmesso il report ENAV, da cui si evince l'assenza di interferenze con il sistema aeroportuale.

Considerata la relazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, pervenuta dalla ditta e trasmessa all'ARPAM con prot. 206110 DEL 20.12.19.

Dato atto della comunicazione alla Partecipazione Democratica, ai sensi dell'art.87 del D.lgs 01/08/03 n. 259, prot. 195929 del 5/12/19 e considerato che tali comunicazioni sono finalizzate alla pubblicizzazione dell'istanza in modo da rendere edotta la popolazione relativamente alla realizzazione della nuova SRB, così come previsto dalla legislazione vigente.

Dato atto che l'intervento è stato pubblicizzato anche sul sito web del Comune di Ancona.

Dato atto della richiesta di istruttoria tecnica inoltrata al competente ufficio SUI prot. 196457 del 05.12.19.

Accertato che non occorre l'autorizzazione paesaggistica in quanto l'area non è soggetta a vincolo.

Dato atto la richiesta di parere inviata con prot 196413 del 5.12.19 alla Capitaneria di Porto di Ancona per la delocalizzazione in argomento.

Preso atto dell'istruttoria tecnica del competente ufficio SUI conclusasi con esito favorevole con prescrizioni.

Preso atto il parere positivo della capitaneria di Porto di Ancona, nota prot 205237 del 19.12.19.

Richiamato che, a seguito delle integrazioni pervenute, si sono riavviati i termini del procedimento.

Visti

il D.Lgs 01/08/2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche),
la legge Regionale n. 12/17 (Disciplina in materia di impianti fissi di radiocomunicazione),
la legge 447/95 art 8 comma 4 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
il D.P.R. 380/01 (testo unico edilizia)

Considerato che l'intervento risulta esonerato dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17.3 lett.c del D.P.R. 380/01 trattandosi di infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione.

Valutato il necessario parere tecnico radioprotezionistico di valutazione dell'inquinamento elettromagnetico, acquisito infine con nota prot 207023 del 23.12.19 (prot. ARPAM n. 16010FB del 21.12.2019), redatto dall'A.R.P.A.M. in riferimento al progetto per la realizzazione di nuovo impianto, con esito di compatibilità favorevole.

AUTORIZZA

(ai sensi del D.L.gs. 01/08/2003 n. 259 e della legge Regione Marche n.12/17)

le Ditte

TIM S.p.A., con Sede Legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799, nella persona del suo Procuratore ██████████, nato a Bologna (BO) il ██████████ e domiciliato ai fini della carica aziendale in Milano via G. Negri 1
INWIT S.p.A. INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A, quale proprietaria dell'infrastruttura, con sede in Milano, via Gaetano Negri 1, Partita IVA n.08936640963, nella persona del suo Procuratore Sig. ██████████ nato a Mogliano Veneto (TV) il ██████████ domiciliato ai fini della carica aziendale in Milano, via Gaetano Negri n 1,

all'esecuzione dei progettati lavori per la realizzazione dell'impianto ciascuno per la propria competenza, sotto l'osservanza delle prescrizioni delle Leggi e dei regolamenti in vigore, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, compreso il Comune come Ente Patrimoniale ed alle seguenti

CONDIZIONI PARTICOLARI:

- I. quanto riportato nelle premesse fa parte integrante della presente autorizzazione;
- II. l'intervento deve essere conforme a quanto riportato sul parere di valutazione dell'inquinamento elettromagnetico A.R.P.A.M, acquisito agli atti con prot 207023 del 23.12.19 (prot. ARPAM n. 16010FB del 21.12.2019), in riferimento al progetto per la realizzazione dell'impianto, che viene allegato in copia al presente provvedimento ;
- III. prima dell'inizio dei lavori, qualora necessari per il mezzo carrato autoportante, dovranno essere depositati gli elaborati di cui alla legge 64/74 e trasmesso copia del deposito all'unità operativa sismica.
- IV. si precisa che la presente autorizzazione risulterà efficace solo a seguito dell'acquisizione del parere positivo dell'Agenzia Delle Dogane ai sensi del comma 1 dell'art 19 del D.L.vo 374/90, pertanto l'inizio dei lavori è subordinato a tale parere positivo (peraltro già espresso nel medesimo sito per il gestore Galata).

PRESCRIZIONI:

1. Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione alla Direzione Ambiente.
2. Si deve tener conto del parere radioprotezionistico ARPAM prot. 207023 del 23.12.19.
3. Le opere dovranno essere ultimate, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla ricezione del presente atto abilitativo.
4. Dell'attivazione dell'impianto dovrà essere data comunicazione entro 15 giorni all'A.R.P.A.M. competente per la zona ed alla scrivente Direzione.

5. Entro tre mesi dalla data di messa in esercizio della SRB, deve essere presentata un'apposita valutazione di impatto acustico post operam redatta da tecnico competente in acustica e ne dovrà essere data comunicazione all'A.R.P.A.M. competente per la zona ed alla scrivente Direzione.
6. Nessuna variante, sia pur minima, potrà essere attuata se non autorizzata dal Comune previa presentazione di regolare domanda documentata o assentita secondo le procedure in vigore.
7. Nel cantiere dove si esegue l'intervento, dovrà essere apposta una tabella indicante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice e le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori.
8. La presente autorizzazione deve essere sempre tenuta in cantiere ed essere esibita agli agenti ed incaricati municipali, a semplice richiesta.
9. Fatte salve le eventuali prescrizioni APRPAM relative alla valutazione preliminare di impatto acustico.

AVVERTENZE:

- a) Il presente atto abilitativo costituisce solo una presunzione della conformità dell'intervento alle leggi e regolamenti in vigore. Esso non esonera il proprietario dall'obbligo di attenersi strettamente alle dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità anche nei riguardi dei diritti dei terzi. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o lesioni di diritti che dovessero derivare a terze persone dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.
- b) Il presente atto autorizza esclusivamente le opere descritte e rappresentate sugli elaborati allegati; pertanto eventuali difformità riscontrabili sulla rappresentazione dello stato dei luoghi non risultano legittimate.
- c) La presente autorizzazione è valida per il gestore richiedente a cui viene intestato.
- d) L'inizio dei lavori è subordinato a tutte le altre eventuali autorizzazioni ed adempimenti prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore, con particolare riferimento alla Legge 05/11/1971, n.1086 alla Legge.02/02/1974, n.64 ed alla Legge Regionale 03/11/1984, n.33 e successive modifiche e integrazioni.
- e) Il gestore titolare della presente autorizzazione e il Direttore dei lavori sono responsabili della buona e regolare esecuzione delle opere che dovranno rispondere in tutto alle norme generali di legge e di regolamento nonché alle modalità fissate nel presente atto.
- f) L'inosservanza del presente atto autorizzativo, trattandosi di opere di urbanizzazione, è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 44 del D.P.R. 06/06/01 n. 380 (Testo Unico per l'Edilizia)

Ancona, li 24 dicembre 2019

presidio Ambiente
Roberto Panariello

Il Dirigente
Arch. Claudio Centanni

(Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

NOTA DI UFFICIO PER IL PROTOCOLLO

Il presente documento costituisce autorizzazione a rilevanza esterna per cui deve essere attribuita in sicr@web al campo "tipo documento" la voce "coadi"